

MESSAGGIO  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia presentata da Alfredo Rotanzi, Peccia

(del 17 febbraio 1975)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia presentata il 10 febbraio 1975 dal signor Alfredo Rotanzi, fu Vito, nato a Peccia il 10 gennaio 1916, d'ivi originario e domiciliato, agricoltore, celibe.

Con sentenza del 22 aprile 1974 la Corte delle Assise correzionali di Vallemaggia ha condannato il Rotanzi alla pena di 3 mesi di detenzione, da dedurre 7 giorni di carcere preventivo, per ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, circolazione in stato di ebbrietà, ripetuta infrazione alle norme della circolazione. La Corte ha pure ordinato la pubblicazione della sentenza sul Foglio ufficiale.

Con decreto d'accusa del 21 agosto 1974 del Procuratore pubblico sopracerenino il Rotanzi è stato condannato per circolazione malgrado la revoca, a 15 giorni di detenzione, ridotti a 10 causa mancata opposizione, da dedurre 4 giorni di carcere preventivo.

Complessivamente il Rotanzi è stato condannato a 3 mesi e 15 giorni di detenzione. Facciamo notare che la liberazione condizionale può essere concessa per pene superiori a tre mesi, ma che ad ogni modo il condannato deve scontare almeno tre mesi di carcere (art. 38 n. 1 cpv. 1 CPS). Nel caso in esame quindi l'eventuale liberazione condizionale ha una portata molto limitata.

Tenuto conto del carcere preventivo il Rotanzi deve scontare 2 mesi e 29 giorni di detenzione. Egli ha iniziato a scontare la pena il 2 gennaio 1975. Ora chiede il condono di un terzo della pena o la possibilità di scontare l'ultimo mese durante il prossimo inverno. L'interruzione della pena è di esclusiva competenza del Dipartimento di giustizia.

Codesto Gran Consiglio deve invece decidere se accordare al Rotanzi il condono di un terzo della pena.

Nell'istanza il Rotanzi fa notare in particolare che nel mese di marzo deve iniziare i lavori agricoli e preparare la stagione dell'alpeggio: la sua permanenza in carcere pregiudica l'intera stagione.

Il Consiglio di vigilanza, competente ai sensi dell'art. 6 della legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945, ha preavvisato negativamente la domanda di grazia. La Direzione del Penitenziario, pure chiamata a dare il suo preavviso, ha fatto notare il comportamento corretto del Rotanzi pur ritenendo che la grazia non sia giustificata.

Il 2 ottobre 1974 il Dipartimento di giustizia ordinava l'esecuzione della pena e invitava il Rotanzi a presentarsi al Penitenziario cantonale di Lugano, La Stampa, entro il 15 novembre 1974. Questa data è stata fissata tenendo conto della particolare situazione professionale dell'interessato. Egli è agricoltore e allevatore; l'espiazione della pena durante il periodo estivo gli avrebbe causato un danno senza dubbio superiore che non nella stagione invernale. Questa particolare situazione era sempre stata fatta valere dal Rotanzi in occasione dell'espiazione delle precedenti condanne a pene detentive per reati della circolazione. Il Rotanzi non si è presentato al Penitenziario alla data stabilita ed ha chiesto con insistenza un rinvio

dell'esecuzione fino al mese di gennaio 1975 garantendo che a quel momento non avrebbe più opposto alcun impegno o impedimento.

Il Rotanzi conosceva l'importanza dei lavori che egli avrebbe dovuto svolgere nel mese di marzo. Se avesse iniziato la pena entro il 15 novembre 1974, non si troverebbe ora nelle difficoltà da lui messe in rilievo. Osserviamo inoltre che una pena privativa della libertà personale comporta sempre delle ripercussioni sull'attività professionale. Questa è la situazione di tutti coloro che, per aver commesso una grave infrazione, sono condannati senza il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Aggiungiamo che il Rotanzi non ha mai mostrato di voler desistere dal suo comportamento: dal 1966 al 1974 è infatti incorso in 9 condanne per reati della circolazione stradale. E' inoltre da sottolineare il fatto che immediatamente dopo il processo 22 aprile 1974, durante il quale è stato condannato a tre mesi di detenzione anche per aver circolato malgrado la revoca, si è permesso di continuare a circolare subendo così la condanna del 21 agosto 1974.

Come è noto la grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare un giudizio penale. La grazia è una misura di carattere straordinario perchè costituisce un intervento del potere politico nelle competenze della magistratura penale e può essere pronunciata per i più svariati motivi (ad es. per mitigare il rigore di una pena, per tener calcolo di casi particolari della vita quali gravi malattie o altro, ecc.).

L'Autorità competente gode infatti, a questo riguardo, del più esteso potere discrezionale (cfr. Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, pag. 245 ss.). Se la grazia può, in principio, essere accordata per non importa quali motivi, è tuttavia necessario che questi motivi siano gravi e di carattere eccezionale. E' chiaro che la situazione in cui si trova l'istante non è nè grave nè eccezionale.

Per i motivi sopra esposti vi invitiamo a respingere la domanda di grazia.

Ci permettiamo sottolineare l'urgenza del vostro esame dato che il Rotanzi chiede praticamente di poter essere liberato alla fine di febbraio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*U. Sadis*

p. o. Il Cancelliere :  
*A. Crivelli*